

Gara europea a procedura aperta telematica in n. 2 (due) lotti per l'affidamento dei servizi al pubblico per la fruizione dei Siti culturali e naturalistici e dei servizi di informazione e prenotazione dell'Università di Padova:

Lotto 1: Servizi di biglietteria, di supporto alle vendite negli store di Ateneo, di visita, di supporto alla gestione e assistenza agli eventi, di sorveglianza e assistenza al pubblico, di presidio e accoglienza nei Siti Orto botanico, Villa Parco Bolasco, Palazzo Bo, Palazzo Liviano. Codice CIG: 8251058C73;

Lotto 2: Servizi di Contact centre dell'Università, Centro unico di prenotazione relativo ai Siti Orto botanico, Villa Parco Bolasco, Palazzo Bo, Palazzo Liviano e servizio di informazione al pubblico web e social. Codice CIG: 8251087464.

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Art. 1 - PREMESSE	2
Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO, SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI	2
Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	2
Art. 5 - IMPORTO ECONOMICO DI CONTRATTO - OPZIONE	3
Art. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	3
Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA	5
Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
Art. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
Art. 10 - CLAUSOLA SOCIALE	8
Art. 11 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE	8
Art. 12 - ESECUZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'APPALTO	8
Art. 13 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI - FORZA MAGGIORE	9
Art. 14 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	9
Art. 15 - VARIANTI	10
Art. 16 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO	10
Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	11
Art. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
Art. 19 - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA	11
Art. 20 - PENALI	12
Art. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY.....	13
Art. 22 — PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	13
Art. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO.....	14
Art. 24 - RECESSO EX ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135/2012	15
Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI.....	16
Art. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	16
Art. 27 — PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	16
Art. 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	16
Art. 29 - CONTROVERSIE	17
Art. 30 - NORMATIVA APPLICABILE	17

Art. 1 - PREMESSE

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (in breve "Ente") e il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (in breve "Appaltatore").

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO, SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1. I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati:

- dalle Direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure di appalto;
- dal D.Lgs. n. 50/2016, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure di appalto e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e fino all'emanazione delle linee guida A.N.A.C. e dei decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- dalle norme in materia di Contabilità dello Stato di cui al R.D. n. 2440/1923 (ad eccezione dell'art. 11, abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016) e nel R.D. n. 827/1924 (ad eccezione dell'art. 120, abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016), in quanto applicabili;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nella documentazione di gara e nei relativi allegati;
- dalle norme previste in materia ambientale dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/12/2013, relativo ai "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" e s.m.i.;
- dal Regolamento UE/2016/679 e, per quanto applicabile, dal D.Lgs. n. 196/2003;
- dal Codice Civile, per quanto non espressamente previsto dalle predette fonti.

2. Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore potrà prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da eseguire.

3. Non saranno, pertanto, presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura dei servizi da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.

4. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Appaltatore di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e relative specifiche.

Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi museali vari e servizi al pubblico per la fruizione dei Siti culturali e naturalistici e dei servizi di informazione e prenotazione dell'Università di Padova. In particolare:

Lotto 1: Servizi al pubblico per i Siti Orto Botanico, Parco di Villa Bolasco, Palazzo Bo, Palazzo Liviano dell'Università degli Studi di Padova. Codice CIG: 8251058C73.

Tale lotto comprende i servizi di biglietteria, di supporto alle vendite negli store di Ateneo, di visita, di supporto alla gestione e assistenza agli eventi, di sorveglianza e assistenza al pubblico, di accoglienza e presidio, gli interventi per la promozione della visita ai siti culturali dell'Università di Padova, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

Lotto 2: Servizi di informazione al pubblico e centro prenotazioni. Codice CIG: 8251087464.

I servizi oggetto dell'appalto consistono nei servizi di Contact center, di Centro unico di prenotazione relativo ai Siti Orto botanico, Villa Parco Bolasco, Palazzo Bo-Palazzo Liviano e nel servizio di informazione al pubblico web e social come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dei servizi oggetto del presente appalto è di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del contratto, salvo il caso di esecuzione anticipata.

2. L'Ente si riserva la facoltà di proseguire il contratto per ulteriori mesi 24 (ventiquattro), alle medesime modalità e condizioni previste, sulla base del proprio insindacabile giudizio, così come previsto nel Capitolato Tecnico.

3. L'esercizio dell'opzione non costituisce un diritto per l'Appaltatore, cui non spetta quindi alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o risarcimento in caso di mancato esercizio della stessa. Nel caso di prosecuzione, l'Appaltatore dovrà garantire servizi e attività con le stesse modalità e alle stesse condizioni contrattuali dei primi 24 (ventiquattro) mesi. In caso la prosecuzione non venga attivata, l'Appaltatore avrà l'obbligo di proseguire il servizio alle condizioni di contratto per il tempo strettamente necessario consentire all'Ente di procedere alla individuazione del nuovo contraente, senza poter porre condizioni ovvero avanzare pretesa alcuna.

Art. 5 - IMPORTO ECONOMICO DI CONTRATTO - OPZIONE

1. L'importo economico di contratto risulterà da quanto offerto in sede di gara, a sommare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA a norma di legge.

2. L'Ente si riserva la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario e l'importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza degli importi posti a base di gara e specificati per ciascun lotto all'articolo 1 del Disciplinare di Gara. Detta opzione non è da intendersi quale variante ai sensi dell'art. 106 del Codice.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo di contratto sarà comunque riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito dall'Appaltatore ed accertato dall'Ente.

5. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio proprio dell'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La remunerazione dei servizi ordinati all'Appaltatore avverrà attraverso il riconoscimento del corrispettivo economico dei servizi ordinari e dei servizi su richiesta determinati a consumo e/o a canone.

Sono servizi il cui corrispettivo è determinato a consumo i servizi ordinari diretti a garantire il regolare svolgimento delle attività secondo gli orari di apertura ed erogazione dei servizi indicati nel Capitolato tecnico; sono altresì da intendersi a consumo i servizi su richiesta della medesima natura attivabili dall'Ente sulla base della valutazione di nuove esigenze operative e organizzative.

Sono invece da considerarsi a canone i servizi, il cui prezzo determinato dall'Appaltatore è riferito all'esecuzione e alla realizzazione della progettualità presentata in sede di offerta tecnico-operativa. Sono tali pertanto i soli servizi di promozione dei siti culturali dell'università di Padova, il servizio di ideazione, realizzazione e fornitura del servizio di audioguide e radioguide (Lotto 1), i servizi di customer satisfaction e customer care (Lotto 2).

2. Il pagamento, ove non emergano eccezioni, e salvo quanto previsto nel capitolato tecnico, avverrà con cadenza mensile, tramite fatturazione in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente.

Per il lotto 1 l'Appaltatore dovrà emettere regolari fatture, come specificato ai successivi punti 3 e 4 redatte secondo le norme fiscali in vigore ed intestate a: Università degli Studi di Padova - Via 8 febbraio n. 2 - 35122 Padova, C.F.: 80006480281 - P.IVA: 00742430283 richiamando il dettaglio dei singoli servizi eseguiti e specificando i seguenti uffici come destinatari delle fatture:

- Ufficio Eventi Permanenti per i servizi di biglietteria, sorveglianza e assistenza al pubblico, visite guidate e supporto gestione eventi e assistenza agli eventi eseguite presso Orto botanico e Villa Parco Bolasco; servizi di assistenza alle vendite presso Unipd store Orto botanico e servizio di presidio e accoglienza dell'Orto botanico e per la quota pari a 2/3 (due terzi) dei servizi a canone relativi agli interventi per la promozione della visita ai siti culturali dell'Università di Padova;
- Ufficio Public Engagement-Settore relazioni con il pubblico per i servizi di biglietteria, visite guidate e per la quota pari a 1/3 (un terzo) dei servizi a canone relativi agli interventi per la promozione della

visita ai siti culturali dell'Università di Padova e della quota relativa al servizio di ideazione, fornitura e manutenzione delle audioguide e radioguide;

- Ufficio Fundraising-Settore merchandising per i servizi di assistenza alle vendite presso Unipd store Palazzo Bo e San Francesco;
- Ufficio comunicazione per attività di assistenza eventi presso Palazzo Bo e altre sedi istituzionali dell'Università.

Per il lotto 2 l'Appaltatore dovrà emettere regolari fatture, come specificato ai successivi punti 3 e 4 redatte secondo le norme fiscali in vigore ed intestate a: Università degli Studi di Padova - Via 8 febbraio n. 2 - 35122 Padova, C.F.: 80006480281 - P.IVA: 00742430283 richiamando il dettaglio dei singoli servizi eseguiti e specificando i seguenti uffici come destinatari delle fatture:

- Ufficio Public Engagement - Settore relazioni con il pubblico per i servizi di Contact centre, per la quota pari a 1/3 (un terzo) relativa al servizio di Centro unico di prenotazione dei siti culturali e per una quota pari all'intero per il servizio di customer satisfaction e customer care;
- Ufficio Eventi Permanenti per la quota pari a 2/3 (due terzi) relativa al servizio di Centro unico di prenotazione dei siti culturali e per le attività di informazione al pubblico web e social per i siti e profili social dell'Orto botanico e Villa Parco Bolasco.
- Ufficio comunicazione per le attività di informazione al pubblico web e social dei media di Ateneo;

Essa dovrà riportare anche le relative modalità di pagamento ed essere comprensiva di Codice IBAN. In particolare il prestatore dovrà rispettare le norme in materia di fatturazione elettronica contenute nella circolare e relativa nota dell'Università degli Studi di Padova del 9 marzo 2015 n. 74916.

Il Fornitore dovrà indicare, in particolare nella fattura il seguente codice univoco di ufficio: RHAK0Q.

3. Fatturazione a consumo: l'Appaltatore dovrà produrre mensilmente, e ogni qualvolta l'Ente ne faccia richiesta, un prospetto riepilogativo in file Excel/PDF con gli interventi svolti completo di data e luogo dell'intervento, descrizione, ora inizio e ora fine, numero ore di servizio impiegate. La presentazione di tale prospetto riepilogativo è tassativa e in caso di mancata o erronea compilazione l'Ente ha facoltà di non dar corso al pagamento delle fatture corrispondenti. L'Appaltatore, entro il giorno 15 del mese successivo a quello considerato emetterà la fattura relativa all'extra-canone dei servizi erogati nel mese precedente. L'importo di ciascuna fattura dovrà corrispondere al quantitativo delle prestazioni svolte come ricavabile dalle reportistiche presenti nel SGI (vedasi art. 4 del Capitolato Tecnico).

Nello specifico, la fattura dovrà contenere:

- l'importo del corrispettivo lavorato riferito al mese e all'anno del quale si chiede il pagamento;
- l'aliquota IVA con la specifica indicazione dell'assoggettabilità della stessa a regime della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 ("scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/1972");
- eventuali rimborsi spese.

L'importo del corrispettivo può essere ridotto dall'Ente, ovvero direttamente dallo stesso Appaltatore, in relazione all'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

4. Fatturazione del Canone: nel caso del pagamento del canone, si precisa che l'Appaltatore, entro il giorno 15 del mese successivo a quello considerato emetterà la fattura relativa alle attività erogate nel mese precedente. Ciascuna fattura dovrà indicare i riferimenti al contratto e agli eventuali atti aggiuntivi.

L'importo del corrispettivo potrà essere ridotto dall'Ente, ovvero direttamente dallo stesso Appaltatore, in relazione all'applicazione delle Penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Nella fattura, pertanto, devono essere esplicitati:

l'importo del corrispettivo a canone riferito al mese e all'anno del quale si chiede il pagamento;

- gli eventuali conguagli derivanti dalla compensazione di crediti dell'Ente dovuti all'applicazione delle penali di cui all'articolo 19 del presente Capitolato, con l'indicazione specifica delle penali e degli atti dell'Ente di applicazione delle penali stesse;
- l'aliquota IVA con la specifica indicazione dell'assoggettabilità della stessa a regime della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 ("scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/1972");
- eventuali altri conguagli o rimborsi spese.

5. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e della modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Appaltatore ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

6. Pagamento delle fatture

L'Ente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione della citata documentazione può richiedere dei chiarimenti e/o della documentazione integrativa e/o una revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si riterrà accettata.

A seguito della fornitura dei chiarimenti e/o della consegna della documentazione integrativa e/o revisionata, l'Ente ha come nuovo termine di approvazione ulteriori (dieci) 10 giorni dalla consegna, trascorsi quali senza che l'Ente abbia chiesto ulteriori chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo s'intende accettato e approvato.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura), con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

L'Università degli Studi di Padova provvederà al pagamento al netto di IVA, procedendo successivamente al versamento dell'imposta esposta in fattura all'erario in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17- ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i.

Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione definitiva conforme agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 approvati con D.M. n. 31/2018. La cauzione è stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di aggiudicazione per un prezzo complessivo corrispondente ad un ribasso d'asta totale superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il prezzo complessivo offerto sia corrispondente ad un ribasso totale superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore.

Per fruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarata/e.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la "garanzia provvisoria" nel Disciplinare di Gara.

Prima della consegna, l'Appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

L'Ente si riserva di chiedere un'integrazione della cauzione in caso di attivazione della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

2. L'Appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il Codice Identificativo Gara (C.I.G), relativo al Lotto aggiudicato.

4. L'Appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 - ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta inteso, comunque, che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, ogniqualvolta l'Ente ne faccia richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..

6. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, l'Ente potrà dare luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, l'Ente provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Ispettorato Territoriale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni caso, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invito all'Appaltatore inadempiente, senza che quest'ultimo abbia pagato le retribuzioni dovute al proprio personale dipendente o del subappaltatore, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 21 del presente Capitolato.

8. L'Ente si riserva in ogni caso il diritto di controllare attraverso i competenti organi dello Stato (Ispettorato Territoriale del Lavoro, Inps, Inail ecc.) che l'assunzione del personale impiegato nel servizio sia conforme alla normativa vigente e che siano altresì rispettati i minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale, nonché che siano regolarmente adempiuti i relativi obblighi contributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per la Ditta Aggiudicataria di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'appaltatore subentrante dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 11 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, in particolare, si impegna, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, a:
 - a. erogare i servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e ai livelli di prestazioni risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa presentata in gara. L'Appaltatore non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato Tecnico ed i livelli di prestazioni risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa presentata in gara, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi oggetto del contratto presso i luoghi ed i locali indicati dall'Ente.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l'Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
4. L'Appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative messe a disposizione dall'Ente non subiscano alterazioni o vengano danneggiate.
5. Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
6. L'Ente potrà predisporre e imporre all'Appaltatore l'adozione di un modulo di Customer Satisfaction che costituirà uno strumento di misurazione della qualità dei servizi erogati e della corrispondenza degli stessi a quanto disposto dal presente capitolato d'appalto.

Art. 12 - ESECUZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'APPALTO

1. Per la corretta esecuzione dell'appalto, l'Ente ha nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che, di norma, salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.
2. Il RUP impartirà le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività tramite i direttori dell'esecuzione, i quali avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi indicati nel contratto e, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.
3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Ciò vale altresì nel caso in cui l'Appaltatore risultasse aggiudicatario di entrambi i Lotti.
4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico e onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile per i servizi), uno per ciascun lotto, reperibile dalle 8, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'Ente all'atto

della sottoscrizione del contratto.

5. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, l'Appaltatore si impegna, limitatamente al lotto 1, a designare tre Referenti Operativi con la funzione di coordinamento dei servizi svolti in ciascun sito culturale, come previsto nel Capitolato tecnico.

6. Il Responsabile per i servizi provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito nel contratto e sarà il naturale corrispondente del RUP per conto dell'Ente.

7. In caso di temporaneo impedimento del Responsabile per i servizi, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al responsabile del procedimento e ai direttori dell'esecuzione, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti (numero di cellulare, numero di telefono fisso e indirizzo di posta elettronica) del sostituto.

8. L'eventuale necessità di nomina da parte dell'Appaltatore di un nuovo Responsabile per i servizi in sostituzione del precedente, in caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'incarico deve essere comunicata senza ritardo all'Ente, motivandola per iscritto. Nel caso di sostituzione del Responsabile per i servizi, l'Ente si riserva di manifestare il proprio gradimento per la nuova figura individuata, visionando preliminarmente il curriculum della persona designata e sottoponendola a colloquio in base a quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI – FORZA MAGGIORE

1. L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale dell'Appaltatore, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

3. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, per cause imprevedibili o di forza maggiore che comportino la chiusura straordinaria delle sedi di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, sia relativamente al lotto 1 che relativamente al lotto 2.

4. Il RUP provvede tramite PEC a comunicare tempestivamente all'appaltatore la sospensione. Cessata la causa di sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto e indica il nuovo termine contrattuale, con la conseguente proroga del contratto per il periodo corrispondente a quello della sospensione per causa di forza maggiore.

5. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente punto, all'Appaltatore è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, specifica per il presente appalto, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro per il LOTTO 1 ed Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro per il LOTTO 2. Detta polizza dovrà essere conclusa e fatta pervenire all'Ente prima della stipula del contratto, o del verbale di esecuzione in via d'urgenza, e dovrà avere validità a decorrere dalla data di stipula del contratto stesso, o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione in via d'urgenza, e fino alla scadenza del contratto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

3. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e di cui al comma precedente, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizza/e RC, già attivata/e, integrate e/o modificate affinché si espliciti che la/le polizza/e in questione copra/no anche i servizi previsti dai contratti di cui ai Lotti 1 e 2, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai punti precedenti.
4. La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
5. L'Appaltatore potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.
6. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.
7. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 2 e 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15 - VARIANTI

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni ai servizi oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.
2. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previo consenso da parte dell'Appaltatore, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'Appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell'Ente. In caso di recesso, l'Appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell'appalto fino all'individuazione, da parte dell'Ente, del nuovo Appaltatore.
3. Per quanto riguarda le variazioni rispetto a quanto stimato in gara, con riferimento al Lotto 1, si richiama quanto previsto dagli articoli 1 e 3.1 del Capitolato Tecnico.
4. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
5. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell'Ente, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Ente in sede di fatturazione.
6. L'Appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.
7. È fatta salva, comunque, l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Ente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Per il contratto di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 7 del citato decreto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Ente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 12 del Disciplinare di Gara.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Ente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
10. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del citato decreto, l'Appaltatore comunica all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Per quanto riguarda la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente agli articoli 105 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 19 - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto ed in tale ambito fornirà all'Appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello dell'Ente.
Il modello dell'Ente per la redazione del DUVRI è reperibile al sito <http://www.unipd.it/sicurezza-appalti>. Tale documento sarà debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento farà parte integrante del contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'impresa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato tiene conto – a prescindere dall'offerta

dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'impresa dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non sono soggetti a ribasso.

Art. 20 - PENALI

1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni del presente capitolato, verranno applicate le penali secondo quanto specificato nell'elenco sotto riportato, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

2. Le penali potranno essere applicate anche cumulativamente e l'elenco è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, fatti sempre salvi i casi di risoluzione:

- inosservanza degli orari di servizio stabiliti (salvo che il fatto non costituisca inadempimento più grave): Euro 200,00 (duecento/00) per ogni singola infrazione;
- mancata sostituzione di una unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: Euro 300,00 (trecento/00) per ogni singola infrazione;
- mancata sostituzione definitiva di un'unità lavorativa a richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso, nello svolgimento delle attività affidate: Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore;
- abbandono momentaneo del luogo di lavoro per esigenze non legate all'esecuzione dei servizi: Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni singola infrazione;
- mancato controllo e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione dall'Appaltatore all'Ente che comporti un disservizio verso l'utenza: Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni singola infrazione;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- ritardo o inefficienza con consistente diminuzione dei livelli di servizio determinati dall'inosservanza degli orari di servizio stabiliti dall'Ente o dalla mancata sostituzione di una o più unità lavorative: da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascun episodio;
- mancata custodia degli strumenti di servizio e /o divulgazione di informazioni non autorizzate e/o introduzione negli ambienti di lavoro di estranei non autorizzati: da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun episodio, salvo il risarcimento del maggior danno procurato all'Ente;
- gravi mancanze nell'esecuzione dei servizi che compromettano un'attività o un evento o provochino l'interruzione anche solo temporanea di un servizio o causino un danno d'immagine all'Ente: da euro 4.000,00 (quattromila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun episodio, salvo il risarcimento del maggior danno procurato all'Ente;
- mancato rispetto delle consegne di servizio che possano arrecare danno o esporre a rilevante pericolo persone o cose: da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun episodio, salvo il risarcimento del maggior danno procurato all'Ente;
 - mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato o del progetto offerto fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) giornalieri in rapporto alla gravità del danno arrecato ed al ripetersi degli episodi.

3. In caso di raggiungimento, nell'arco di un periodo di 12 (dodici) mesi, di totali n.10 (dieci) "valutazioni negative", costituite da penali comminate, contestazioni e report negativi inviati dai responsabili delle singole sedi, l'Ente si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

4. L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.

Resta ferma la possibilità per il Contraente di comunicare tempestivamente all'Ente la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera A.R. e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

5. In presenza di ripetute inadempienze o di inadempienza ritenuta grave, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.
6. L'Ente potrà applicare all'Appaltatore le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
8. La contestazione delle irregolarità è effettuata per iscritto all'Appaltatore il quale ha facoltà di presentare controdeduzioni, che verranno valutate dal RUP, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

1. L'Appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati, le informazioni e gli strumenti di cui vengano in possesso o che utilizzino nell'esecuzione dell'appalto, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna in modo che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso o strumenti che utilizzi nell'esecuzione dell'appalto, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l'Appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non deve divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo in capo all'Appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente

Art. 22 — PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali comunque acquisiti nel corso della procedura di affidamento dei servizi contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora in vigore.
2. Ai sensi del sopracitato regolamento si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova con sede legale in Padova, via VIII febbraio n. 2. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede dell'Università di Padova. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Padova può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it.
3. Il trattamento dei dati personali, che verranno in ogni caso acquisiti nel rispetto del principio di proporzionalità, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli stessi. Esso avviene tramite applicativi informatici anche centralizzati ed episodicamente con modalità cartacee e non comporta l'attivazione di processi di profilazione.
4. I dati personali che saranno raccolti e trattati dall'Ente in occasione della presente procedura riguardano:
 - dati identificativi: nome, cognome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, identificativo online (username, password, customer ID) degli Operatori Economici;
 - situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale degli Operatori Economici;
 - dati di connessione dell'Operatore Economico: indirizzo IP, login e quanto a questo collegato;

- dati personali relativi a soggetti che fanno parte dell'impresa oggetto di procedura (legali rappresentanti, soci, procuratori, dipendenti ecc..) e/o loro delegati o soggetti collegati alla stessa.

5. Oltre ai dati conferiti dagli interessati al trattamento, l'Ente Aggiudicatore può acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

6. Nell'ambito di tali consultazioni, anche in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno raccolti inoltre alcuni dati sensibili (c.d. dati giudiziari) degli Operatori Economici, dei loro legali rappresentanti, e/o di quanti altri esercitino o posseggano deleghe o procure atte ad impegnare l'Operatore e/o a porre in essere atti gestionali, o ad operare sui conti correnti di cui alla L. n. 136/2010.

7. Il conferimento dei dati personali costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste in tal senso da parte del/i contraente/i potrebbe comportare la sua/loro esclusione dal procedimento in oggetto.

8. Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati personali raccolti ineriscono al procedimento in oggetto ed eventualmente alla programmazione dei futuri affidamenti ed all'analisi della spesa dell'Ente anche, eventualmente, per il tramite elaborazioni statistiche non automatizzate.

9. Ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) del Regolamento UE 679/2016 l'interessato al trattamento può chiedere all'Ente aggiudicatore l'accesso ai dati personali, la relativa rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. È fatto salvo, nei limiti previsti, il diritto di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali comunque acquisiti dall'Ente. Non sono concesse e non saranno quindi accolte eventuali richieste di cancellazione o limitazione del trattamento di dati ricompresi e/o necessari alla costituzione di documentazione obbligatoria ai fini dell'aggiudicazione, come prevista dalle disposizioni in vigore e da quelle che dovessero successivamente essere emanate in tema di affidamenti pubblici.

10. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, o comunque da soggetti terzi legittimi affidatari di funzioni e/o incarichi di supporto, o valutazione relativamente alla procedura di aggiudicazione. Inoltre i dati personali potranno essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse agli stessi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., della legge n. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli Organi di Vigilanza e Controllo ed agli organi dell'Autorità Giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

11. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

12. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla stessa, nonché all'esecuzione del contratto. Successivamente alla cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

13. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'Università di Padova; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

14. L'Ente Aggiudicatore, salvo in ogni caso il rispetto delle norme in tema di corretto trattamento dei dati potrà trasferire dati a Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea solamente nel caso di necessità riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente (ad es. attività di rendicontazione di progetti internazionali).

15. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03 per quanto ancora attualmente in vigore.

Art. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC all'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) n. 3 (tre) gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;

- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dei servizi, anche parziale, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Ente;
- d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Appaltatore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- h) mancanza dei requisiti minimi prescritti nel Capitolato Tecnico;
- i) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico che superi i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;
- l) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, igiene, previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- m) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- n) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.

2. L'Ente si riserva in ogni caso il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La risoluzione del contratto non esime l'Appaltatore dal risarcimento dei danni subiti dall'Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

4. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

6. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti, che hanno partecipato alla gara, fino al quinto classificato della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 24 - RECESSO EX ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) - all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà

tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità e di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip stessa.

3. In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese per la pubblicazione del Bando di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione sono a carico dell'Appaltatore di ciascun Lotto e sono rimborsate entro giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).

2. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107, con la seguente causale: "Rimborso spese pubblicità – Gara europea a procedura aperta telematica in n. 2 (due) lotti per l'affidamento dei servizi al pubblico per la fruizione dei Siti culturali e naturalistici e dei servizi di informazione e prenotazione dell'Università di Padova", relativamente allo specifico lotto di partecipazione.

Art. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

2. In particolare si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:

- Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. 3269 del 07/11/2014
- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2019 – 2021.

Art. 27 — PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Si applicano inoltre le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università, qualora compatibili. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:
<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

Art. 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 29 - CONTROVERSIE

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto all'Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 30 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rinvii) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti.